



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi*

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, concernente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia e Umbria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono state applicate alle predette regioni le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sulla base dei nuovi criteri individuati con i citati decreti-legge 5 gennaio 2021, n. 1 e 14 gennaio 2021, n. 2;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 16 gennaio 2021, concernenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia e per la Provincia autonoma di Bolzano, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2021, n. 12, con le quali sono state applicate alle stesse le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sulla base dei nuovi criteri individuati con i citati decreti-legge 5 gennaio 2021, n. 1 e 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante *«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19;

Visto il documento di *«Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»*, condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 29 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 37, nel quale è evidenziato che dall’11 al 24 gennaio 2021 è stata documentata una diminuzione nel livello di rischio e/o una diminuzione dello scenario rispetto a quanto documentato nella settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2021;

Vista, altresì, la nota del 29 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto di reiterare, considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le misure di cui alla citata ordinanza 16 gennaio 2021 per le Regioni Puglia e Umbria;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione:

- a) per le Regioni Puglia e Umbria l'ordinanza 16 gennaio 2021 è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;
- b) ai sensi dell'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, alla Regione Sicilia e alla Provincia autonoma di Bolzano si applicano, fino al 15 febbraio 2021, le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° febbraio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 29 GEN 2021

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza

